

Influenza dominante e influenza notevole – art. 2359 c.c.

La terminologia

- Controllo
- Direzione e coordinamento
- Gruppo
- Dipendenza economica
- Influenza dominante
- Influenza notevole
- Influenza determinante
- Area del consolidamento

Gruppo

Il codice civile non dà una definizione di 'gruppo di società', anche se lo menziona (Art. 2545 *septies* c.c.)

Il gruppo viene invece definito, per gli scopi precipui, in diverse leggi speciali. Si vedano ad esempio:

- Art. 70-bis d.p.r. 633/1972 (Gruppo IVA). Articolo inserito, unitamente all'intero Titolo V-bis, dall'art. 1 comma 24 l. 11.12.2016, n. 232
- Art. 80 D. lgs. N. 270 del 08.07.1999 (Prodi bis – disciplina dell'amministrazione straordinaria 'comune')
- Art. 2 lett. h), ai fini dell'intero Titolo VI (artt. da 284 a 292) del CCI

Direzione e coordinamento

- Artt. Da 2497 a 2497 *septies* c.c.
- Art. 2497 *sexies* c.c. - presunzione relativa (si presume una eterodirezione in capo alla controllante ex art. 2359 c.c. o alla società tenuta al consolidamento)
- Area non coincidente con Controllo - serve un *quid pluris*
- Esercizio effettivo dei poteri
- Attività di fatto

Controllo in generale (I)

Svariate definizioni di controllo

- Codice civile
- Leggi speciali. Esempi:
 - Art. 23 TUB
 - Art. 93 TUF
 - Art. 7 l. Antitrust

Comunque queste definizioni speciali partono dall'art. 2359 c.c.,
aggiungendo altre ipotesi o precisazioni

Controllo in generale (II)

- Concetto presupposto da svariate norme del codice civile:
- Artt. 2359 da *bis a quinquies* - acquisti azionari
- Art. 2381 quinto comma - assetti organizzativi
- Art. 2299 primo comma lett. a) e b) - ineleggibilità dei sindaci
- Art. 2403 bis secondo comma - poteri del collegio sindacale per scambio di informazioni
- Art. 2409 – denuncia al tribunale
- Svariati articoli in tema di bilancio

Controllo in generale (III) - Art. 2359 c.c.(I)

Art. 2359 - Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Controllo in generale (III) - Art. 2359 c.c. (II)

- Primo comma
 - n. 1) Controllo interno di diritto
 - n. 2) Controllo interno di fatto
 - N. 3) Controllo esterno in forza di 'particolari vincoli contrattuali'
- Secondo comma
 - Controllo indiretto
- Terzo comma
 - Società collegate

Controllo interno di diritto

Art. 2359 primo comma c.c. n. 1

- Norma imperativa - presunzione assoluta
- Disponibilità della maggioranza assoluta dei voti nell'assemblea ordinaria
- 50 % + 1 (problema dei *quorum* qualificati, che si ritiene non influiscano sulla presunzione assoluta: ricordare che il *quorum* dell'assemblea di seconda convocazione per la nomina degli amm.ri e l'approvazione del bilancio è inderogabile)
- Anche pegno, usufrutto, sequestro
- Non si conteggiano i voti delle azioni con voto limitato all'assemblea straordinaria, a voto scalare, di risparmio
- Basta la potenzialità dell'esercizio del controllo
- Si contano anche le azioni delle controllate (secondo comma)

Controllo interno di fatto

- Maggioranza relativa che consenta la nomina degli amministratori
- Esempi più frequenti:
 - sindacati di voto a maggioranza che controllano la maggioranza assembleare
 - Forte assenteismo assembleare
 - Forte frazionamento della base sociale
- Basta potenzialità dell'esercizio del controllo
- Stabilità (relativa) nel tempo
- Non conta il diritto 'di veto'

Controllo esterno

- Effettività (e nonpotenzialità) del controllo
- Controllo in forza di particolari vincoli contrattuali che consenta la nomina degli amministratori. Si citano (male) ad esempi:
 - Agenzia
 - Franchising
 - Concessione di vendita
 - Licenze di marchio o di brevetto
 - Contratti di dominazione (debole)
- Aggiungasi il Gruppo cooperativo paritetico (art. 2545 septies c.c.)
- Casi Armani (Milano) e Natuzzi (Pescara)
- L'influenza, però, deve derivare non dalle condizioni relative alla conduzione del rapporto contrattuale ma da condizioni ulteriori, che incidano sulla possibilità di nomina degli amministratori e comunque consentano alla controllante di imporre le scelte di indirizzo gestionale anche strategico: non basta la dipendenza economica (tesi Lamandini)

Differenza tra controllo interno e controllo esterno

Controllo interno
di diritto e di fatto



Natura potenziale del controllo

- Controllo esterno
 - Art. 2497 c.c.
- 

Natura effettiva del controllo

Casi particolari di controllo

- Controllo plurimo disgiunto (Lamandini) se c'è una controllante 'presuta' ai sensi del n. 1 ed una 'effettiva' ai sensi del n. 2
- Controllo congiunto
 - Accordo tra società che da sole non hanno i voti per l'influenza dominante per l'esercizio del controllo su una terza: all'unanimità o a maggioranza purché per volontà di entrambe
 - Non previsto dall'art. 2359 c.c. ma (oggi) da altre norme:
 - Art. 2341 bis primo comma lett. c) c.c. (patti parasociali) che riprende l'art. 123 TUF
 - Art. 2 lett. h) CCI
 - Art. 7 l. 287/1990 (antitrust)
 - Dev'essere esercitato assieme ed effettivamente da tutte le controllanti
 - Si applicano al controllo congiunto tutte le norme sul controllo (es.: artt. 2359 bis, ter, quater c.c.; presunzione dell'art. 2479 sexies c.c.)? Tesi dominante: no

Collegamento

- Influenza 'notevole' (terzo comma) = i. dominante, ma episodica o discontinua
- Sempre che consenta una maggioranza per la nomina degli amministratori
- Occasionalità del controllo
- Unilaterale discendente: qualifica che vale per la partecipante, non per la partecipata
- Presunzione relativa, quindi ammette la prova contraria

Influenza dominante ed influenza notevole

Differenza solo 'quantitativa' e diacronica del potere di controllo:

- Dominante: potere di esercitare i voti per la nomina degli amministratori stabile (relativamente) nel tempo
- Notevole: contingenza/occasionalità di tale potere

Controllo e consolidamento

Art. 28, d.lg. 127/1991

Casi di esclusione dal consolidamento.

.....

2. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:

.....

b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;

- Parla del controllo plurimo disgiunto (vedi sopra)?

Tratto da
Bilancio consolidato
Memento Ipsoa

Il consolidamento amplia la nozione di «gruppo di società». In effetti, l'insieme consolidato comprende:

- le società del gruppo costituite dalla società capogruppo e le società sulle quali quest'ultima esercita il controllo;
- le società comuni a più gruppi che esercitano su di esse un controllo congiunto;
- le società fuori dal gruppo sulle quali la società capogruppo esercita una influenza notevole.

Schematicamente:

